

COMUNE DI OSSONA Codice Ente 11052	Sigla G.C.	numero 7 Reg. Del	Data 13/01/2010
Oggetto:			
PROROGA CONCESSIONE IN LOCAZIONE TEMPORANEA DI N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATO NELL'IMMOBILE "CASA ANZIANI".			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladieci, addì tredici del mese di Gennaio alle ore 17,15 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Numero progressivo	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti	Assenti
1	DELL'ACQUA Luigi	Sindaco	SI	
2	POLI Alberto	Assessore	SI	
3	VENEGONI Marino	Assessore	SI	
4	GORNATI Eugenio	Assessore	SI	
5	OLDANI Giovanni	Assessore	SI	
6	SAVIO Maurizio	Assessore	SI	
7	FERRARIO Orietta in Pastori	Assessore	SI	
TOTALE N°			7	0

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Antonella Anecchiarico il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dell'Acqua Luigi – Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROROGA CONCESSIONE IN LOCAZIONE TEMPORANEA DI N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATO NELL'IMMOBILE "CASA ANZIANI".

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 88 del 31.12.2009, mediante la quale veniva concesso in locazione temporanea l'alloggio N. 7/A, di proprietà comunale, collocato al piano rialzato della Palazzina A dell'immobile denominato "Casa Anziani" in Via Baracca n. 9, identificato catastalmente al Fg. 6 - Mapp. 302 – sub. 15, avente superficie utile netta di mq. 41,99 (oltre lo scantinato), alla Sig.ra Virgallita Antonia, nata a Senise (PZ) il 27.07.1931, residente a Ossona in Via XXV Aprile n. 35;

Dato atto che la suddetta concessione veniva effettuata quale sistemazione abitativa provvisoria a favore della Sig.ra Virgallita, al fine di consentire nel frattempo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione previsti per la casa d'abitazione di quest'ultima, inagibile per il periodo necessario alla loro realizzazione;

Fatto presente che, accogliendo l'istanza di concessione in locazione temporanea, l'Amministrazione Comunale aveva inteso venire incontro alla necessità abitativa momentanea espressa dalla persona in questione, favorendo nel contempo l'utilizzo dell'alloggio di proprietà comunale, che sarebbe rimasto altrimenti non occupato in attesa dell'emissione della graduatoria relativa al Bando 2010 di assegnazione alloggi E.R.P.;

Vista l'istanza pervenuta il 30.12.2009, Prot. N. 9528, da parte dei familiari della Sig.ra Virgallita in merito ad una proroga della locazione temporanea per ulteriori sei mesi, a causa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione, che non consente ancora il rientro della Sig.ra nella propria abitazione;

Ritenuto di accogliere la suddetta istanza, concedendo alla Sig.ra Virgallita una proroga di tre mesi (01.01.2010-31.03.2010), eventualmente rinnovabili per ulteriori tre mesi (01.04.2010-30.06.2010), dando atto che il rapporto di locazione temporanea in oggetto sarà regolato mediante stipula di apposito atto di concessione, secondo lo schema che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 1, "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m, L.R. 1/2000)", così come modificato dalla D.C.R. n. VIII/141 del 14.03.2006;

Dato atto che nella vigente graduatoria comunale definitiva relativa all'assegnazione di alloggi ERP, aggiornata a seguito del Bando Comunale indetto con deliberazione G.C. n. 63 del 28.06.2007, non sono più presenti domande di richiedenti appartenenti alla categoria "anziani", essendo le medesime già state oggetto di precedenti provvedimenti di assegnazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 ed allegati alla presente;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) **di concedere** in locazione temporanea, per un periodo di tre mesi (01.01.2010-31.03.2010), eventualmente rinnovabili per un ulteriore trimestre (01.04.2010-30.06.2010) mediante apposito successivo atto deliberativo, l'alloggio N. 7/A, di proprietà comunale, collocato al piano rialzato della Palazzina A dell'immobile denominato "Casa Anziani" in Via Baracca n. 9, identificato catastalmente al Fg. 6 - Mapp. 302 – sub. 15, avente superficie utile netta di mq. 41,99 (oltre lo scantinato), alla Sig.ra Virgallita Antonia, nata a Senise (PZ) il 27.07.1931, residente a Ossoa in Via XXV Aprile n. 35;
- 2) **di approvare** lo schema di atto di concessione allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (All. "A"), dando atto che il rapporto di locazione sarà regolato secondo le disposizioni in esso contenute;
- 3) **di demandare** al Responsabile dei Servizi Sociali gli adempimenti inerenti e conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante la necessità e l'urgenza;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge e verificati;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/00.

**ATTO DI CONCESSIONE IN LOCAZIONE TEMPORANEA
AD USO ABITATIVO**

L'anno _____ in questo giorno _____ del mese di _____
in Osson, nella sede municipale, intervengono per il presente atto _____
nato/a a _____ il _____ nella propria qualità di Responsabile
dei Servizi Sociali del Comune di Osson, e il/la Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____ residente in Osson in Via _____
_____ C.F. _____

che stipulano quanto segue:

Il/La Sig./Sig.ra _____ in nome e per conto del Comune di Osson ed in
esecuzione della deliberazione G.C. n. _____ del _____, di seguito denominato/a
concedente, concede in locazione temporanea ad uso abitativo al/alla Sig./Sig.ra
_____, di seguito denominato/a concessionario, che accetta,
l'alloggio N. 7/A collocato al piano rialzato della Palazzina A dell'immobile denominato "Casa
Anziani" in Via Baracca n. 9, identificato catastalmente al Fg. 6 - Mapp. 302 – sub. 15, avente
superficie utile (al netto dei muri perimetrali e di quelli interni) di mq. 41,99, oltre a mq. 23.30 di
cantina, di cui il Comune di Osson ha la proprietà.

1. La locazione avrà durata di mesi tre, eventualmente rinnovabili per ulteriori tre mesi, a decorrere dal 1^a Gennaio 2010, ed avrà termine il 31.03.2009 o, in caso di rinnovo, il 30.06.2010. Qualora, nel frattempo, il concessionario reperisca autonomamente una diversa soluzione alloggiativa la locazione è risolta anticipatamente. Il canone di locazione, determinato ai sensi della L.R. n. 27/2007, come modificata dalla L.R. n. 36/2008, è stabilito in Euro 200,00 mensili. La mancata corresponsione anche di una sola mensilità comporterà la revoca della concessione, con il conseguente ed immediato rilascio dell'alloggio.
2. L'alloggio è concesso esclusivamente per abitazione del nucleo familiare del concessionario, composto da n. 1 persona, e non potrà essere destinato, nemmeno parzialmente, a qualsiasi altro uso.
3. E' vietata la sub-locazione sia totale che parziale dell'alloggio. E' vietata la permanenza nell'alloggio da parte di altre persone, anche se parenti, se non preventivamente autorizzata.
4. Il concessionario ha l'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio dato in concessione.
5. Il Comune di Osson avrà diritto di eseguire, a mezzo di suoi incaricati, in qualunque momento, tutte quelle ispezioni e verifiche che riterrà necessario per accertare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'alloggio, la pulizia ed il rispetto delle regole condominiali, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

6. Il concessionario è responsabile della cura, della conservazione e della pulizia dell'alloggio. E' assolutamente proibito modificare o manomettere sia gli impianti che la struttura dell'immobile. Il concessionario è in ogni caso responsabile per tutti i danni che dovessero derivare all'alloggio e all'immobile per l'uso, e dovrà rilevare indenne il Comune di Ossonada da ogni e qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno a terzi in dipendenza dell'uso medesimo.
7. Nella conduzione dell'alloggio e degli spazi accessori e di pertinenza ad uso esclusivo, il concessionario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, ed il suo comportamento deve essere tale da non recare pregiudizio agli assegnatari degli altri alloggi presenti nell'immobile.
8. Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese condominiali e delle spese comuni per i consumi idrici e di energia elettrica per la parte spettante, nonché per l'ascensore, secondo i tempi e le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Sono a carico del concessionario le spese inerenti le utenze domestiche (luce, gas, telefono), nonché la spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
9. Il concessionario si impegna a rilasciare improrogabilmente l'alloggio concesso entro la data stabilita dal presente atto. In caso di ritardo nella riconsegna dell'alloggio è dovuta da parte del concessionario una penale pari ad Euro 500,00, oltre al canone di locazione e alle spese accessorie dovute, nonché al risarcimento di eventuale ulteriori danni.
10. Qualora il concessionario contravvenga agli obblighi assunti con la presente concessione, saranno attivate le procedure per la risoluzione della stessa. La revoca verrà fatta mediante provvedimento del Responsabile dei Servizi Sociali, previa contestazione in forma scritta, ed il concessionario avrà cinque giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni.
11. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
12. Sono a totale carico del concessionario le spese, le imposte di bollo e le tasse di stipulazione del presente atto, fatta eccezione per l'imposta di registro, da corrispondersi secondo le percentuali indicate dalla legislazione vigente.
13. Il concessionario, preso atto delle informazioni che gli sono rese ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, acconsente al trattamento dei dati personali, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato d.lgs, da parte del concedente o di terzi, nominati responsabili del trattamento, per finalità derivanti dall'esecuzione del presente atto di concessione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



COMUNE di OSSONA

Alla Giunta Comunale

Con riferimento alla proposta di deliberazione riguardante :

PROROGA CONCESSIONE IN LOCAZIONE TEMPORANEA DI N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATO NELL'IMMOBILE "CASA ANZIANI".

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'adottando provvedimento.

Lì, 13.01.2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.


Lì, 13.01.2010



IL RAGIONIERE COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Luigi Dell'Acqua



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anecchiarico



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Copia del presente verbale registrato al n. 26 del Registro Pubblicazioni, viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14 GEN 2010 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

Lì 14 GEN 2010

IL MESSO COMUNALE
Alberto Porta



Visto: si certifica
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anecchiarico



Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, l'oggetto del presente verbale, viene comunicato ai capi gruppi consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati.

Divenuta esecutiva il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/00.

Lì.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anecchiarico

(ORIGINALE)